

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 924/AV3 DEL 13/07/2018**

**Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DI ANALISI TRANSAZIONALE -
SIFP - ROMA**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV3 n. 920 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento del dott. Alessandro Maccioni quale Direttore dell’Area Vasta 3”.

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Scuola di Analisi Transazionale SIFP di Roma di stipulare una convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi;
2. di procedere alla stipula, ai sensi dell’art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196, di una convenzione con la Scuola di Specializzazione in psicoterapia della Scuola di Analisi Transazionale SIFP di Roma secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che detta convenzione regola lo svolgimento di tirocinio presso l’Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione nonché presso l’Amministrazione centrale dell’Asur, giusta delega concessa dall’Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
4. di dare inoltre atto che la convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione delle parti;
5. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

*IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr.Alessandro Maccioni)*

Per il parere infrascritto:

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

□ Normativa ed atti di riferimento:

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Delega Direttore Generale ASUR protocollo n. 17604 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011

□ Motivazione:

Il legale rappresentante della Scuola di Specializzazione di Analisi Transazionale di Roma, con mail del 15/05 u.s., ha chiesto di attivare una convenzione al fine di consentire agli allievi iscritti alla Scuola lo svolgimento di tirocini formativi presso le strutture di questa Area Vasta.

Al riguardo si evidenzia che la Scuola è riconosciuta con D.M. del MIUR del 1/08/2011, ai sensi del Regolamento adottato con decreto dell'11/12/98 n. 509 ed opera nel settore della formazione professionale delle principali psicoterapie, attraverso una metodologia teorico pratica, l'analisi di casi clinici e stimolando la ricerca in tale ambito.

L'art. 18 del legge 196/1997 prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, vengano attivati tirocini pratici e stages.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Area Vasta, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile, per i rischi di infortuni e di invalidità sono a carico degli allievi tirocinanti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011.

La convenzione ha validità di **anni tre** a decorrere dalla sottoscrizione delle parti.

□ Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Scuola di Analisi Transazionale SIFP di Roma di stipulare una convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi;
2. di stipulare la convenzione allegata alla presente determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la Scuola di Specializzazione di Analisi Transazionale SIFP - di Roma, per lo svolgimento di tirocini formativi;

3. di dare atto che detta convenzione regola lo svolgimento di tirocinii presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
4. di dare inoltre atto che la convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione delle parti;
5. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente
Servizio Formazione
Dr.ssa Roberta Micucci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Menghi

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN PSICOTERAPIA
TRA**

La Scuola di Analisi Transazionale SIFP di seguito denominata "SIFP" con sede legale in Roma Via F. Paulucci de' Calboli, 5 c.a.p. 00195, P. Iva 11404651009 nella persona del Rappresentante Legale dott.ssa Claudia FILIPPONI, nata a Teramo, il 14/12/1971

E

L'ASUR Marche- Area Vasta 3 d'ora in poi denominata "Ente Ospitante", P.Iva 02175860424 rappresentata dal Direttore Dr Alessandro Maccioni nato a Cingoli il 16/09/1957 e residente per la sua carica a Piediripa - Macerata, Via Annibali 31/L

PREMESSO CHE

L'articolo 3 della legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli art. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole sono tenuti ad effettuare un tirocinio formativo annuale presso strutture pubbliche o enti privati/accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; che l'O.M. 10 dicembre 2004 e la circolare MIUR (prot. n. 2563 del 29/05/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge l'attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi della Scuola promotrice che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente Ospitante assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/1998.

L'Ente Ospitante e la SIFP concordano che un massimo di n° 2 allievi iscritti ai corsi di formazione in psicoterapia del proprio istituto formativo, svolgano annualmente il proprio tirocinio presso le strutture dell'Ente Ospitante e sedi distaccate, per un totale di 150 ore annue per ciascun allievo, anche cumulabili.

L'Ente Ospitante si riserva la facoltà di accettazione del numero di domande dei tirocinanti in base al numero di tutor disponibili per l'attività di tirocinio in questione.

I nominativi degli allievi, che potranno usufruire dell'attività di tirocinio verranno comunicati all'amministrazione dell'Ente Ospitante.

Gli allievi che possono partecipare sono gli specializzandi laureati (esclusivamente in medicina e/o psicologia) abilitati all'esercizio delle rispettive professioni e iscritti ai corsi di specializzazione.

Art. 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1, della durata di 3 anni si precisa quanto segue:

A. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e non richiede alcun aggravio economico per l'Ente Ospitante.

B. Le attività di tirocinio saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento di uno psicoterapeuta individuato dall'amministrazione dell'Ente Ospitante che avrà funzione di tutor, garantendo ai tirocinanti l'elaborazione delle esperienze.

C. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor dell'Ente Ospitante;
- gli obiettivi e la modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente Ospitante;
- i termini della polizza assicurativa per la responsabilità civile e la polizza INAIL infortuni a carico della SIFP che copre gli specializzandi per l'attività di tirocinio presso l'Ente Ospitante;
- le strutture dell'Ente Ospitante con specifica finalizzazione all'attività di psicoterapia e diagnosi clinica presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 3

I tirocinanti sono inoltre tenuti a:

- firmare le presenze;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla Privacy (Legge n.196/2003) riguardanti utenti e operatori;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- compilare la dichiarazione di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale.

La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

Art.4

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti convenute.

Art. 5

Le attività connesse alla presente convenzione non comportano impegno di spesa da parte dell'Associazione.

Art. 6

Al termine del tirocinio annuale l'Associazione provvederà a rilasciare un attestato di frequenza relativo alle 150 ore annue svolte in riferimento al tirocinio Legge 56/89.

Art. 7

Il presente atto, richiesto in duplice copia, redatto in carta libera (art.16, tab.all. "B", d.p.r. n. 642/1972; modificato dal d.p.r. n.955/1982) entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione, ha durata triennale.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Per la Scuola di Analisi Transazionale S.I.F.P.
Rappresentante Legale
dott.ssa Claudia FILIPPONI

Per l' ASUR Marche
Rappresentante Legale - Direttore Area Vasta 3
Dr. Alessandro MACCIONI